

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E ARD

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

PREMESSA

La presente polizza è articolata nelle seguenti quattro sezioni di garanzie che possono essere prestate relativamente ad ogni singolo veicolo unicamente nelle combinazioni sotto indicate.

Sezioni di garanzia

SEZIONE I	Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e navigazione di natanti
SEZIONE II	Incendio
SEZIONE III	Furto
SEZIONE IV	Kasko
SEZIONE V	Tutela Legale

SEZIONE I

Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (da Art.1 a Art.23)

Art. 1 - Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Legge:	la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
Società':	l'impresa assicuratrice e le coassicuratrici
Contraente:	C.B.B.O. S.R.L. che stipula la polizza
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Conducente:	la persona fisica alla guida del veicolo o del natante;
Tariffa:	la tariffa indicata nell'offerta dall'Impresa
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa, comprese le imposte;
Broker:	la PROGEASS Srl quale mandatario incaricato dalla Contraente delle gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto tale dalla Società.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NAVIGAZIONE NATANTI

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Art. 3 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 30/04/92 n° 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Estensione territoriale

Relativamente alla circolazione del veicolo

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

L'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

(Articolo valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezioni II, III e IV)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 6 - Trasferimento della proprietà del veicolo o del natante

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione

Art. 7 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Art. 8 - Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

la denominazione dell'impresa;

- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- a data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 11 - Gestione delle vertenze

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.

Alle stesse parti, pertanto, non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 30.06.2025 e scadrà alle ore 24.00 del 30.06.2028 (scadenza anniversaria al 30 GIUGNO di ogni anno).

Il contratto ha durata di tre anni e ~~sei mesi~~ cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo in accordo tra le parti del contratto per una ulteriore annualità a condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società un mese antecedente la scadenza. E' inoltre facoltà del Contraente con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all' espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d'ora a prorogare in tale caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 12.1 – Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.

b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 12.2 - Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 12.3 – Sospensione della copertura

La presente polizza opera in ragione di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.184 del 22 novembre 2023 (e successive modificazioni e/o integrazioni) di recepimento della Direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo, il contratto (limitatamente all'applicazione relativa al mezzo oggetto di furto) è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso, l'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 14 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di ove ha sede il Contraente.

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio: PROGEASS S.r.l., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Compagnia si impegna a retrocedere al Broker incaricato della gestione del contratto una provvigione del 5% del premio netto di polizza.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico, per singolo mezzo assicurato, di:

- Euro **35.000.000,00** per gli Autobus e gli Scuolabus
- Euro **12.000.000,00** per gli altri veicoli e per i natanti

come risulta dall'allegato libro matricola che costituisce parte integrante del presente contratto.

In caso di variazioni normative che prevedano l'obbligo di massimali superiori a quanto precedentemente indicato, la Compagnia si impegna al tempestivo adeguamento del contratto.

Art. 19 - Assicurazione in base a libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli, salvo che non contestualmente eseguite.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare -assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 20 - Mezzi da assicurare come da allegato elenco - Calcolo del premio di polizza (Articolo valido anche per l'assicurazione rischi diversi - Sezione II- III – IV)

L'elenco dei mezzi da assicurare è provvisorio e riporta relativamente a ciascun mezzo i dati tecnici e la situazione di rischio dell'anno assicurativo in corso (classe di Bonus/Malus, eventuale maggiorazione del premio per sinistrosità), oltre alle somme da assicurare per le sezioni II, III e IV (Incendio, Furto e Kasko).

Il premio annuo lordo offerto deve essere relativo a tutte le sezioni della polizza e determinato in base al suddetto elenco provvisorio dei mezzi da assicurare.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione, la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare che terrà conto dei veicoli successivamente dismessi o acquisiti e indicherà in relazione a ciascun mezzo i seguenti dati:

- l'esatta situazione di rischio per ciascun veicolo a mezzo delle regolari attestazioni di rischio se necessarie;
- eventuali variazioni alle somme da assicurare per le Sezioni II, III e IV (incendio, Furto e Kasko).

Si prende atto che i veicoli iscritti al PRA che verranno acquisiti dal Contraente nel corso di validità del contratto verranno inseriti in garanzia.

Art. 21 - Coassicurazione e Delega

(Articolo valido anche per l'assicurazione rischi diversi - Sezione II - III – IV)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmare anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

Art. 22 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA.

(CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI anche se non espressamente richiamate)

A) Carico e scarico (condizione valida per tutti i mezzi progettati o allestiti per effettuare operazioni di carico e scarico)

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

A.1) Salita e discesa dal mezzo tramite ausilio di mezzi o dispositivi meccanici installati sul mezzo (condizione valida solo per i mezzi allestiti secondo le norme di legge per il trasporto disabili, dotati di mezzi o dispositivi meccanici per carico e scarico di soggetti portatori di handicap)

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a soggetti portatori di handicap durante le operazioni di salita e discesa dal mezzo, purché dette operazioni vengano effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici installati sul mezzo secondo le norme di legge.

B) Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 500.000,00

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.

Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC dei trasportati

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo o del natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

D) Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.3

L'impresa, a parziale deroga dell'art.3 delle condizioni relative all'assicurazione della RC, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario o locatario del veicolo garantito:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso dei danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

E) Rinuncia alla Rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni relative all'assicurazione RC, l'impresa rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell'assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebrezza alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui all'art. 186 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo Codice della Strada). A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni relative all'assicurazione RC, l'impresa rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti di CBBO Srl nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui all'art. 187 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

F) Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

La garanzia non opera:

- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n° 990/69 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

H) Rivalsa nei confronti del conducente del veicolo

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 delle Condizioni relative all'Assicurazione R.C., l'impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo o del natante assicurato se al momento del sinistro, il conducente stesso:

- abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- abbia la patente scaduta e il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- abbia la patente scaduta per la quale involontariamente abbia ommesso di provvedere al rinnovo

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla componente Autorità entro 12 mesi dalla data del sinistro l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. L'impresa eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

I) Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone, con esclusione dei veicoli non omologati al trasporto di passeggeri

L'impresa assicura la responsabile del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati della circolazione del veicolo stesso.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

Art. 23 - CONDIZIONI SPECIALI

(valide soltanto se espressamente richiamate)

A) Bonus/Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05 Maggio 93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08 Maggio 93.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

B) Premio Fisso - Maggiorazione del premio per sinistrosità

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05 Maggio 1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08 Maggio 1993.

C) Rischio statico rimorchi

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

D) Tariffa a franchigia fissa

Limitatamente agli autocarri ed agli autoveicoli speciali, per i quali è esplicitata la TARIFFA A FRANCHIGIA FISSA nell'elenco riportato in calce.

La garanzia RCA è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari ad € 250,00. La Compagnia si impegna a gestire anche i sinistri rientranti in franchigia, richiedendo semestralmente al contraente di polizza il pagamento delle franchigie contrattualmente previste, dettagliando i sinistri per i quali le franchigie stesse sono dovute. Le franchigie verranno pagate direttamente alla Compagnia entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI"

Sezioni: II Incendio - III Furto - IV Kasko (da Art. 24 a Art. 39)

Art. 24 - Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato:	la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulato il contratto
Garanzia:	il singolo rischio coperto dell'assicurazione
Indennizzo:	la somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro
Accessorio:	l'installazione stabilmente fissata al veicolo o natante non costituente normale dotazione di serie compresi impianti, dispositivi e attrezzature inerenti l'uso a cui il veicolo o natante è destinato purché ad esso incorporati ad eccezione di quanto montato su autoambulanze o autolettighe e può non essere incorporato. Escluso quanto rientrante nel novero degli optional;
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo o natante fornita dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo base di listino;
Proporzionale:	il rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo del bene assicurato;
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Art. 25 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 26 - Denuncia dei sinistri

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, l'entità del danno almeno approssimativa nonché gli estremi di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute. In caso di sinistro dovuto a FURTO -RAPINA - EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI, il Contraente si impegna a consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'impresa la copia della denuncia del danno inoltrata all'Autorità competente.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare o impegnarsi a presentare successivamente alla liquidazione del sinistro l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

L'impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'impresa appena ne abbia notizia. Se l'impresa ha già pagato l'indennizzo, diviene proprietaria delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione dell'Impresa stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Art. 27 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti - Pagamento dell'indennizzo

La liquidazione dei danni ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.

Se invece l'Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.

Art. 28 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.

Art. 29 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 30 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 31 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato o la Società siano tenuti devono essere fatte per iscritto.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni relative alla Assicurazione Rischi Diversi valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

Art. 33 - Oggetto dell'assicurazione

Sono operanti le seguenti garanzie:

SEZIONE II - INCENDIO

L'impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate.

La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia fissa pari ad € 1.000,00.

SEZIONE III - FURTO

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di furto tentato o consumato, rapina. La garanzia comprende sia il danno parziale che il danno totale.

La garanzia è estesa al risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

Sono compresi in garanzia i danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso.

In caso di furto totale la garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia fissa pari ad € 1.000,00.

SEZIONE IV - KASKO

L'impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano;
- derivanti da uso improprio del veicolo.

L'impresa conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00

SEZIONE V – TUTELA LEGALE (Sezione non applicabile ai natanti)

1. La Società assicura nei limiti del massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:

a) sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi. In caso di Incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

a.1) Sinistri gestiti con la Procedura di "Risarcimento Diretto" (articolo 149 del Codice), esclusivamente dopo l'offerta di Risarcimento comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile;

a.2) l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale di cui all'articolo 148 del Codice, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di Risarcimento danni viene garantita nei limiti del massimo Indennizzo di € 40.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:

- per i Sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per i Sinistri con lesioni a persone, avvenuti all'estero.

a.3) Sinistri con danni da circolazione stradale subiti dai Terzi trasportati (articolo 141 del Codice). La garanzia opera anche nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica.

b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad Incidente stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad Incidente stradale;

e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal Proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del Veicolo. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);

f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l'opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, attraverso il legale nominato ai sensi dell'articolo "Gestione del Caso assicurativo (limitatamente alla sezione Tutela Legale)" e libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera limitatamente alla materia amministrativa;

g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;

h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di circolare con Veicolo assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli. La garanzia opera esclusivamente qualora la sanzione amministrativa sia stata comminata a seguito di fermo stradale da parte delle Autorità e la mancata copertura assicurativa del Veicolo indicato nell'Applicazione risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.

Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del Veicolo avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso.

La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al Prefetto previo conferimento del mandato da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l'erronea contestazione della sanzione, in quanto il Veicolo risulta regolarmente assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del Veicolo.

i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato.

Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza alcolica.

Nel caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica la prestazione opera solamente per il primo Sinistro insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno scoperto del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà alcuna somma.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza o Applicazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

2. L'Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli Organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle Prestazioni garantite: Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'Assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'articolo "*Gestione del Caso assicurativo (limitatamente alla sezione Tutela Legale)*", comma 4";
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali) purché scelti in accordo con la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'articolo "*Gestione del Caso assicurativo (limitatamente alla sezione Tutela Legale)*", comma 5";
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese sostenute dall'Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Cosa NON Assicura (Esclusioni) – Limitatamente alla sezione Tutela Legale

Le garanzie non sono operanti:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- i) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;

- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il Veicolo non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica;
- n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- p) per le vertenze contrattuali con la Società.

Insorgenza del Caso assicurativo (limitatamente alla sezione Tutela Legale)

1. Per insorgenza del Caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a Terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al Risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza dell'Applicazione, per le vertenze contrattuali;
- durante il periodo di validità dell'Applicazione, per tutte le altre Prestazioni garantite.

Qualora l'Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad un contratto precedente di Tutela Legale riferito allo stesso Veicolo, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le Prestazioni già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove Prestazioni

inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di un contratto precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o alla società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'articolo *“Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale (limitatamente alla sezione Tutela Legale)”*, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

4. Qualora l'Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri insorti durante la vigenza del contratto precedente, decorre dalla cessazione della presente Applicazione anziché dalla cessazione del contratto precedente.

5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o se la Rescissione, Risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenti nel momento della stipulazione dell'Assicurazione. Tale disposizione non si intende operante per tutti i contratti emessi senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto al contratto precedente della Società.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico Caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di Indennizzo resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale (limitatamente alla sezione Tutela Legale)

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Gestione del Caso assicurativo (limitatamente alla sezione Tutela Legale)

1. Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, la società, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato, a giudizio della Società, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'articolo "*Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale (limitatamente alla sezione Tutela Legale)*".
 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della Società, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziarica né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della società.
 5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con la società.
 6. La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.
- La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa (limitatamente alla sezione Tutela Legale)

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 34 - Adeguamento delle somme assicurate

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo, al valore riportato dalla rivista Quattroruote o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori ed optional (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

Art. 35 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dalla rivista Quattroruote o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli accessori ed optional è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dalla rivista Quattroruote, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L'impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per:

- i primi 24 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione relativamente ai danni totali (per danno totale si intende un danno il cui valore sia pari almeno all'80% del valore del veicolo o natante al momento del sinistro).
- i primi 36 mesi relativamente ai danni parziali.

Art. 36 - Esclusioni e delimitazioni

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato.
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;

Art. 37 - Assicurazione in base a libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

All'atto dell'iscrizione, il Contraente dovrà dichiarare la " somma assicurata".

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli, salvo che non contestualmente eseguite.

Le esclusioni di veicoli, sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare -assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, ai quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 38 - Calcolo del premio

Il premio è determinato in base ai premi lordi annui (comprensivi del SSN e delle imposte governative) che l'impresa deve indicare per la determinazione del premio annuo lordo di cui all'offerta.

E' richiesta l'indicazione di tutti i premi lordi relativi a tutte le sezioni di polizza

(fermo restando che la Contraente si riserva la facoltà di attivare o meno le sezioni II – III – IV - V)

In tal caso il premio lordo annuale sarà applicabile nel corso del contratto per futura relativa evenienza.

Il premio relativo alle Condizioni Particolari sempre operanti di cui all'art. 22 per la Sezione I e di cui all'Art. 39 per le Sezioni II – III – IV - V si intende compreso nei premi lordi esposti per singola sezione.

Si conferma inoltre che le sezioni III Furto e IV Kasko - possono, come indicato nella "Premessa" di polizza, essere prestate solo se congiuntamente alla Sezione II Incendio.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

Art. 39 - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI OPERANTI solo se espressamente richiamate

A) - Eventi sociopolitici (condizione valida se richiamata)

Danni materiali e diretti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di Euro 100,00

La presente garanzia è subordinata all'attivazione delle garanzie incendio e/o furto

B) - Eventi naturali (condizione valida se richiamata)

Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, inondazione, uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, caduta di oggetti, caduta di sassi, caduta di ponti e viadotti, caduta di alberi o rami, cedimento e smottamento del terreno, frana, valanga, slavina, eruzione vulcanica, grandine, neve.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di Euro 100,00

La presente garanzia è subordinata all'attivazione delle garanzie incendio e/o furto

C) - Cristalli (condizione non valida per i natanti) - (condizione valida se richiamata)

L'impresa assicura il rimborso delle spese per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali), qualunque sia la causa della loro rottura.

Le rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente garanzia se non compromettono la sicurezza della guida. La riparazione e/o sostituzione potrà essere liberamente effettuata presso un riparatore autorizzato oppure presso un centro convenzionato con la Compagnia, restando in quest'ultimo caso a diretto carico della Compagnia il pagamento dell'intervento, fatto salvo il caso in cui il massimale annuo risulti parzialmente o completamente esaurito.

La presente garanzia è prestata con il limite annuo di € 1.250,00 per singolo mezzo.

D) – Assistenza stradale, spese di parcheggio e custodia (condizione non valida per i natanti) - (condizione valida se richiamata)

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dal Contraente in conseguenza di guasto accidentale (ad esempio: rottura meccanica, foratura etc.), sinistro stradale, furto parziale o totale (nel secondo caso, opera in occasione del ritrovamento del mezzo), atto vandalico che comprometta l'operatività del mezzo, per:

Il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione.

Sono compresi nella presente garanzia gli interventi effettuati tramite officina mobile, restando comunque esclusi i costi inerenti i ricambi.

L'intervento di soccorso potrà essere liberamente effettuato da un operatore autorizzato oppure da un operatore convenzionato con la Compagnia, restando in quest'ultimo caso a diretto carico della Compagnia il pagamento dell'intervento, fatto salvo il caso in cui il massimale risulti parzialmente o completamente esaurito.

La presente garanzia è prestata con il limite annuo di € 1.250,00 per singolo mezzo.

E) - Appropriazione indebita (condizione valida per i mezzi per i quali è operante la Sezione III Furto, con esplicita esclusione dei natanti)

L'impresa si obbliga a parziale deroga di quanto previsto all'art. 36 delle Condizioni Rischi Diversi, ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del mezzo descritto in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- l'impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26 delle Condizioni Rischi Diversi, unitamente alla denuncia, dovrà essere inoltrata all'Assicuratore copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.

Art. 40 - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI anche se non espressamente richiamate

A) Spese di immatricolazione (condizione non valida per i natanti) – Condizione sempre operante

Qualora si verifichi un sinistro coperto dalla presente polizza che ne determini un danno totale l'Impresa rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato, con il limite di Euro 1.000,00.

B) Imbrattamento della tappezzeria (condizione non valida per i natanti) – Condizione sempre operante

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso vittime di incidenti stradali.

La garanzia è prestata, per ogni veicolo, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.

C) - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica

L'Impresa, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla presente polizza si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del

sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

-

D) - Spese di parcheggio, custodia

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dal Contraente in conseguenza di un evento indennizzabile a termine di contratto, per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;

-

E) – Fenomeno elettrico

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato in Polizza.

Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria.

Art. 41 - Clausola di tracciabilità

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territorio del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....